

## QUESITI

---

**NUNZIO GALLO**

**Neuroscienze al servizio della verità.  
Profili critici e risvolti pratici dell'utilizzo  
processuale dell'Eye Movement Desensitization  
and Reprocessing (EMDR)**

L'autore, dopo aver ripercorso brevemente i vari campi di applicazione delle neuroscienze all'interno del processo penale, focalizza la propria analisi sulla tecnica psico-clinica denominata EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) scandagliandone aspetti critici e risvolti pratici di un possibile utilizzo processuale.

*Neuroscience at the service of truth. Critical profiles and practical implications of the procedural use of the Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)*

*The author, after briefly retracing the various fields of application of neuroscience within the criminal trial, focuses his analysis on the psycho-clinical technique called EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), probing critical aspects and practical implications of a possible procedural use.*

**SOMMARIO:** 1. Lo sfondo: la prova scientifica. - 2. Processo penale e neuroscienze, un connubio *pro veritatem*? - 3. Angeli e demoni. - 4. Utilizzi endoprocessuali dell'EMDR. - 5. Conseguenze processuali di un utilizzo improprio dei saperi neuroscientifici.

1. *Lo sfondo: la prova scientifica.* La prova scientifica, come noto, da qualche tempo a questa parte si è conquistata un ruolo sempre più significativo all'interno del processo penale. Tanto ha fatto per lo più a discapito della prova dichiarativa "classica", vale a dire quella prova che prevede l'escussione di un testimone che tramite le sue parole e l'utilizzo della viva voce espanda il sapere processuale<sup>1</sup>.

Nel prepararsi ad affrontare le tematiche in argomento è doveroso preliminarmente delineare una nozione di prova scientifica<sup>2</sup>, che può essere definita come «un fenomeno articolato "scomponibile" in operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell'ammissione, dell'assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, metodiche tecnologiche, apparati tecnici il cui uso richiede competenze esperte nel senso che partendo da un fatto dimostrato,

---

<sup>1</sup> Al riguardo BENTHAM, *Teoria delle prove giudiziarie*, Tip. Soc. belgica, 1842, 259 ss., sosteneva che i testimoni sono gli occhi e le orecchie della giustizia.

<sup>2</sup> Per i lineamenti generali della tematica si veda per tutti, DOMINIONI, *L'esperienza italiana d'impiego della prova scientifica nel processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 601 ss..

utilizza una legge scientifica per accertare l'esistenza di un ulteriore fatto da provare»<sup>3</sup>.

In realtà all'interno del codice di rito non esiste alcuna dicotomia tra prova scientifica ed eventuali altri tipi di prove, né tantomeno esistono regole eccezionali atte a disciplinare queste tipologie di prove rispetto a quelle "ordinarie". Il codice, quantomeno a livello metodologico, equipara tutti i singoli mezzi di prova.

Non è difficile constatare che l'evoluzione tecnologica, che peculiarmente caratterizza l'epoca contemporanea, ha portato ad un utilizzo sempre più incessante di mezzi di prova di nuova foggia all'interno del processo, ritenuti sempre più affidabili e talvolta idonei a decidere "in solitaria" le sorti del dibattimento<sup>4</sup>, a tal punto che oggi è lecito domandarsi in un processo penale sempre più dipendente da queste prove tecnico-scientifiche, quale importanza possa rivestire ancora la prova dichiarativa in senso stretto. La prospettiva è quella di riuscire ad avvicinare il più possibile il giudicante alla verità storica, grazie all'utilizzo di metodologie probatorie d'avanguardia.

Al riguardo, si deve rilevare che proprio in tale "pseudo-categoria" di prove, rientra l'utilizzo del sapere neuroscientifico a scopi processual-penalistici; scienza che, mediante l'utilizzo di tecniche complesse e peculiari, si innesta in quella sottile linea di confine situata tra il *probare* e l'*experiri*, con tutto ciò che ne deriva per le regole di ammissione probatoria che il giudice dovrà utilizzare per la decisione. Sintetizzando, si potrebbe dire, l'art. 190 c.p.p. nel primo caso e l'art. 189 c.p.p. nell'altro<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> TONINI, *La prova scientifica: considerazioni introduttive*, in *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di Tonini, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 6, 8.

<sup>4</sup> FERRUA, *Neuroscienze e processo penale*, in *Diritto penale e neuroetica*, a cura di Di Giovine, Padova, 2013, 260, il quale evidenzia come in alcune fattispecie di reato «la colpevolezza non sta tanto nell'aver commesso il fatto sanzionato dal codice penale, quanto nella presenza delle prove che di quel fatto sono ritenute il segno necessario ed inequivocabile». Esempio lampante è il test etilico per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza.

<sup>5</sup> DASTOLI, *Prova dichiarativa prova scientifica: dalla marginalità della prima ad una nuova prova "regina"*, in *questa Rivista*, 2013, 2, 1.

<sup>6</sup> Anche se, come osserva acutamente, FERRUA, *Neuroscienze e processo penale*, cit., 262, l'art. 189 c.p.p. riferisce l'atipicità all'assenza di una previsione legislativa, mentre nel caso delle prove scientifiche come le neuroscienze, l'atipicità sta nella novità del metodo, ancora in fase sperimentale che entrano nel processo sotto la forma della perizia o consulenza tecnica e quindi di mezzi di prova tipici.

Ad ogni modo, il mezzo probatorio che più si presta all'introduzione di tali prove all'interno del processo è senza dubbio quello della perizia e della consulenza tecnica, con la peculiarità che i periti ed i consulenti investiti dell'accertamento tecnico-scientifico, seppur assumano formalmente l'ufficio di testimone, sono chiamati a rendere un parere tecnico e ad esprimere valutazioni alla luce di principi scientifici ovvero ad esprimere valutazioni direttamente susseguenti all'acquisizione di tutti i dati afferenti all'espletamento del loro accertamento. Mentre il giudice, in questi casi, è chiamato ad affrontare un'esperienza probatoria differente, non ne deve infatti saggiare l'attendibilità o la credibilità del racconto, sotto il profilo della congruenza della linearità e dell'assenza di perturbabilità della attendibilità, ma deve valutare la deposizione del perito o del consulente alla luce dell'indirizzo ermeneutico in tema di valutazione della prova scientifica. In questa ottica, il giudice ha la possibilità di scegliere tra le varie tesi scientifiche prospettate dai differenti periti o consulenti, motivando accuratamente quale ritiene attendibile e soprattutto perché non ritiene attendibili le altre<sup>7</sup>. Sul punto è bene evidenziare che il giudice, prima di poter valutare positivamente la tesi scientifica elaborata dal perito, deve in ogni caso verificare che l'argomentazione sostenuta da quest'ultimo si sia rapportata con tutti gli elementi probatori presenti nel fascicolo dibattimentale, nessuno escluso. E che quindi, tale tesi, non sia il risultato di un'osservazione scientificamente condivisibile ma acritica e disancorata dalla realtà processuale emersa dall'istruttoria.

Sulla scorta di tali considerazioni, la prova scientifica potrebbe sembrare essere dotata di una rilevanza probatoria maggiore rispetto a qualsiasi altro apporto probatorio a disposizione del decisore, per il solo fatto di essere il risultato dell'utilizzo di un sapere tecnico ed in virtù della sua parvenza di prova neutra, sottratta al potere dispositivo delle parti, non addebitabile né a carico né a scarico delle stesse e completamente rimessa alla discrezionalità dell'organo

---

<sup>7</sup> In questa prospettiva per GIUNCHEDI, *Le consulenze tecniche tra accertamenti irripetibili e incidente probatorio*, in *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, a cura di Curtotti - Saravo, Torino, 2022, 188, «il giudice non può più sottostare al principio dell'*ipse dixit* della scienza, ma al contempo deve rifuggire la concezione dello *iudex peritus peritorum* selezionando i dati solo dopo aver offerto ampio spazio al contraddittorio tecnico».

giudicante<sup>8</sup>. In realtà, come opportunamente osservato in dottrina, «qualsiasi attività tecnico-scientifica comporta sempre una lettura interpretativa dei dati e, necessariamente, una valutazione soggettiva degli stessi»<sup>9</sup>.

Proprio per questi motivi, nell'affrontare tali tematiche, è sempre necessario tenere a mente che «quanto più la prova è scientifica, tanto più occorre un controllo sulla sua affidabilità e sul rispetto delle regole processuali nella sua acquisizione»<sup>10</sup>.

2. *Processo penale e neuroscienze, un connubio pro veritatem?* L'utilizzo del sapere neuroscientifico nel processo penale è un fenomeno relativamente recente ma che ha goduto fin da subito di grande interesse per la dottrina<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Questa quantomeno è l'opinione di un orientamento giurisprudenziale formatasi sul punto che ha di fatto creato il dogma della neutralità della perizia. Si veda *ex multis* Cass., Sez. IV, 22 febbraio 2018, Tupini, Rv. 273586, Cass., Sez. IV, 10 marzo 2016, Pietramala, Rv.266787. In senso contrario – e risolutivo – Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, Rv. 275112. Diversamente, in dottrina, si veda VALENTINI, *La prova decisiva*, Padova, 2012, 88 ss., la quale sostiene che i predicati “a carico/a discarico”, connessi dalla giurisprudenza al sostantivo prova, andrebbero riferiti alle proposizioni probatorie che le parti adducono nel giustificare la richiesta d'ammissione. Ed osserva che la prospettazione che le parti fanno in sede di richiesta di prova è solo un semplice auspicio, suscettibile di smentita ad opera del concreto risultato di prova all'esito dell'istruttoria, sicché tutte le prove previste dal codice sono teoricamente suscettibili di essere qualificate come “a carico/a discarico” prima della loro assunzione. In questo senso la qualifica di neutralità appare come travestimento terminologico per sostenere l'idea che il perito appartenga esclusivamente al giudice e in alcun modo alle parti.

<sup>9</sup> MONTAGNA, *La perizia come prova neutra*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 95.

<sup>10</sup> FLICK, *Conclusioni*, in *Diritto penale e neuroetica*, a cura di Di Giovine, Padova, 2013, 380.

<sup>11</sup> La letteratura, tra la disciplina sostanziale e quella processuale – il cui confine in questa materia è labile più che mai – è massiccia: MERZAGORA, *Il ruolo delle neuroscienze in relazione alla imputabilità e ai giudizi di predittività*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, 14; EAD, *Come mente la mente. Un nuovo strumento per valutare la memoria*, in *Cass. Pen.*, 2014, 1896 ss.; EAD, *Il colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione alla realtà*, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, 175 ss.; GRANDI, *Neuroscienze e capacità di intendere e di volere: un percorso giurisprudenziale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 24; ID, *Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1249 ss.; DI GIOVINE, *Behavioural genetics e imputabilità: i termini di un rapporto difficile*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 31; EAD, *Chi ha paura delle neuroscienze?*, in *questa Rivista*, 2011, 3, 1 ss.; EAD, *La sanzione penale nella prospettiva delle neuroscienze*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 626 ss.; BERTOLINO, *Problematiche neuroscientifiche tra fallacie cognitive e prove di imputabilità e di pericolosità sociale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 40; EAD, *L'imputabilità penale fra cervello e mente*, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, 921 ss.; EAD., *Normalità del male e patologia mentale*, in *Dir. proc. pen.*, 2007, 285 ss.; EAD, *Prove neuro-psicologiche di verità penale*, in *Dir. pen. cont.*, 8 gennaio 2013; EAD, *L'infermità mentale al vaglio delle sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 837 ss.; FERRUA, *Neuroscienze e processo penale*, in *Diritto penale e neuroetica*, a cura di Di Giovine, Padova, 2013, CORDA, *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, in *questa Rivista*, 2014, 3, 1ss.; CASASOLE,

Innanzitutto, si deve precisare che con il termine neuroscienze ci si riferisce a quell'ambito della ricerca scientifica che ha ad oggetto lo studio del cervello e del sistema nervoso degli organismi viventi a livello molecolare, biochimico e genetico ed il cui scopo è quello di analizzare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali dell'animale e dell'uomo a partire dallo studio delle singole cellule nervose, i neuroni<sup>12</sup>.

Queste scienze poi, grazie all'impiego di strumentazioni sofisticate, hanno avuto sicuramente il merito di sostituire le fragili massime di esperienza con qualcosa di più solido e più scientifico<sup>13</sup> e, per dirla alla Foucault, «si sono collocate nella zona di confine che sta tra una manifestazione della verità secondo le norme della conoscenza e una produzione della verità nella forma della prova»<sup>14</sup>.

---

*Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 110 ss.; ALGERI, *Neuroscienze, infermità di mente e credibilità del dichiarante*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1354 ss.; ID, *Neuroscienze e testimonianza della persona offesa*, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, 903 ss.; BANDINI - ROCCA, *La psichiatria forense e il "vizio di mente": criticità attuali e prospettive metodologiche*, in *Riv. it. med. leg.*, 2010, 410 ss.; BARRESI, *Neuroscienze sociali, comportamenti collettivi e diritto penale: appunti per una rimediazione della causalità psichica sulle orme del processo "Grandi Rischi"*, in *questa Rivista*, 2019, 2, 1 ss.; NEUBURGER, *Aspetti psicologici nella formazione della prova: dall'ordalia alle neuroscienze*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 604 ss.; FORZA, *La sfida delle neuroscienze: verso un cambiamento di paradigma?*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1376 ss.; NISCO, *Il confronto tra neuroscienze e diritto penale sulla libertà di volere*, *Dir. pen. proc.*, 2012, 499 ss.; SANTOSUOSSO, *Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze*, in *Le neuroscienze e il diritto*, a cura di Santosuosso, Como, 2009, 11 ss.; SANTOSUOSSO - BOTTALICO, *Neuroscienze e genetica comportamentale nel processo penale italiano. Casi e prospettive*, in *Rass. It. crim.*, 2013, 70 ss..

<sup>12</sup> Questa definizione di neuroscienze è di ALGERI, *Neuroscienze e testimonianza della persona offesa*, cit., 904.

<sup>13</sup> Così FERRUA, *Neuroscienze e processo penale*, cit., 261, riportando l'esempio della risonanza magnetica e della PET. Quest'ultima è una tecnica usata per lo studio dell'attività cerebrale cognitiva che si sostanzia nella misurazione del flusso ematico circolante nell'area cerebrale tramite sostanze biologiche marcate con un radioisotopo. Strumentazioni alle quali CODA, *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, in *questa Rivista*, 2014, 3, 7, affianca la risonanza magnetica funzionale, FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), «una tecnica consistente nell'uso delle neuroimmagini a risonanza magnetica per valutare la funzionalità di un organo o di un apparato in maniera complementare rispetto all'imaging morfologico. Essa consente di identificare deficit cerebrali legati ad anomalie o peculiarità nel funzionamento delle strutture cerebrali oggetto d'indagine»; sul tema anche GAUDIANO, *Sapere giuridico e sapere empirico: insieme verso un diritto penale a "misura d'uomo"*, in *Diritto penale e neuroetica*, a cura di Di Giovine, Padova, 2013, 300.

<sup>14</sup> FOUCAULT, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, trad. it., Milano, 2004, 285, al tempo riferendosi alla psichiatria, alla giustizia penale, alla criminologia e sottolineando come la

La casistica “classica”, quale terreno d’elezione nel processo penale di tali scienze, è senza dubbio quella connessa all’accertamento della sussistenza del requisito imprescindibile dell’imputabilità ai fini del giudizio di penale responsabilità e quindi della verifica della presenza di eventuali vizi di mente in grado di scemare o elidere completamente la volontà del soggetto agente e la sua capacità di intendere ciò che si accinge a commettere. Concetto di infermità mentale che a partire dal 2005 con le Sezioni unite “Raso”<sup>15</sup>, ha ricompreso al suo interno oltre che le malattie di natura organica clinicamente definite, anche i vari disturbi della personalità che si pongano in un rapporto eziologico con la condotta criminosa<sup>16</sup>.

Altro campo di utilizzo si ricollega invece al ben diverso accertamento della capacità processuale e cioè il controllo in merito alla reale comprensione dell’imputato di ciò che sta avvenendo nel processo ai fini di garantire, anche ai soggetti in tal senso incapaci, il diritto inviolabile ad una difesa effettiva e completa all’interno del giudizio, situazioni la cui salvaguardia è rimessa al disposto di cui all’art. 70 c.p.p.

Questi invero non sono, però, gli unici utilizzi delle scienze neuro-psichiche all’interno del processo, vi è almeno un altro grande filone operativo che tenta di occuparsi di fornire una maggiore validazione a quella che è stata da sempre contraddistinta con l’appellativo di “prova regina”, ovvero la testimonianza dibattimentale.

Fino a qualche tempo fa, tale utilizzo si circoscriveva alla somministrazione di test psicopatologici al dichiarante, tra i quali il più conosciuto è sicuramente l’Implicit Association Test (IAT). Questa metodologia di indagine permetterebbe di poter verificare la bontà di quanto asserito sulla base della rapidità di reazione nel rispondere alle domande sottoposte e vicendevolmente associate alla tesi dell’accusa e della difesa; uno strumento, che soprattutto nella sua variante “meglio configurata” per l’ambito giudiziario (autobiographical-IAT),

---

produzione della verità nella forma della prova si sia sempre nascosta dietro la manifestazione della verità secondo le norme della conoscenza, facendosi giustificare da quest’ultima.

<sup>15</sup> Cass., Sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in *Foro It.*, 2005, II, 425.

<sup>16</sup> Così GAUDIANO, *Sapere giuridico e sapere empirico: insieme verso un diritto penale a “misura d’uomo”*, cit., 299, il quale aggiunge che «a fronte dell’estensione concettuale dell’“infermità di mente”, il giudice penale non può far altro che riconoscere i propri limiti e, di conseguenza, fondare il suo giudizio su risultanze peritali e consulenze tecniche raccolte nel corso del processo».

«permette di rilevare tracce mnesiche di eventi autobiografici archiviate nella memoria del soggetto esaminato, indipendentemente dal recupero consapevole che questi può compiere. In pratica consentirebbe di riconoscere le amnesie genuine da quelle simulate»<sup>17</sup>.

Tra queste tipologie di test vi è infine il T.A.R.A. (Timed Antagonistic Response Alethiomete), una tecnica fondata sulla *mental chronometry* e diretta a verificare la presenza in un determinato soggetto di una traccia mnestica di un evento autobiografico significativo. Nella pratica, all'esaminato viene chiesto di effettuare un test caratterizzato dal catalogare una successione alternata di affermazioni indicate come "vere" o "false", premendo i pulsanti a queste ricollegati in modo più rapido ed accurato possibile. Va da sé che mentire richiederà un maggior tempo di reazione rispetto al rispondere in modo veritiero<sup>18</sup> e ciò in quanto il soggetto che mente dovrà superare un conflitto cognitivo consistente nel dover dare una risposta che non è conferente con il proprio ricordo<sup>19</sup>.

Sulla scorta di tali premesse, di recente, il procedimento penale ha visto utilizzare al suo interno un altro tipo di metodologia psico-clinica, l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)<sup>20</sup>, una tecnica che mediante la sollecitazione di movimenti oculari periferici consente un accesso maggiormente integrato al ricordo traumatico ed a riassorbirne le lacerazioni emotive. In

<sup>17</sup> Sull'argomento ampiamente MERZAGORA, *Come mente la mente. Un nuovo strumento per valutare la memoria*, in *Cass. Pen.*, 2014, 1898 ss.. In termini di affidabilità, il suo ideatore G. Sartori, indica una percentuale vicina al 92% ([https://sites.google.com/site/validazione\\_dellatestimonianza/](https://sites.google.com/site/validazione_dellatestimonianza/)).

<sup>18</sup> CORDA, *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, cit., 9, il quale, sulla base dei primi studi effettuati, ne ricollega una affidabilità dell'85%.

<sup>19</sup> In questi termini, con riguardo al test a-IAT, ALGERI, *Neuroscienze, infermità di mente e credibilità del dichiarante*, cit., 1366. Considerazioni certamente valide anche per quanto riguarda il test T.A.R.A.. Per una casistica giurisprudenziale di utilizzo di tali tecniche si veda invece Trib. Como, G.i.p., 20 maggio 2011, Albertani, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, 246 ss., con nota adesiva di MESSINA, *I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica nel giudizio sull'imputabilità*, nell'ambito della quale il giudice ha ritenuto convincenti le conclusioni alle quali è pervenuta la consulenza tecnica della difesa, che aveva fatto uso delle neuroscienze e segnatamente sia i test della memoria autobiografica (I.A.T. e T.A.R.A.), che l'analisi morfo-funzionale del cervello per mezzo dell'elettroencefalogramma (EEG), della risonanza magnetica funzionale e della morfometria; sulla sentenza in parola ampiamente CORDA, *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, cit., 18 ss..

<sup>20</sup> Per una ricostruzione accurata della tecnica in questione si rimanda a SHAPIRO - KORN - STICKGOLD, *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy: Basic Principles, Protocols, and Procedures*, New York City, 2018.

questa ottica, «il materiale bloccato, che era rimasto “intrappolato” in forma implicita in reti neurali a sé stanti, con l’aiuto della stimolazione bilaterale e, in qualche caso, con opportuni interventi di sostegno da parte del terapeuta, può essere, finalmente, esplorato e ricollegato al resto delle informazioni a disposizione del cervello. Questo collegamento, che permette alle reti neurali relative all’esperienza traumatica di utilizzare il patrimonio di memoria funzionale da cui erano rimaste isolate, riattiva l’elaborazione, sfruttando il naturale sistema di elaborazione adattiva dell’informazione del nostro cervello»<sup>21</sup>.

Banalizzando, si potrebbe asserire che si è al cospetto di una sorta di “macchinetta dei ricordi” che permetterebbe, peculiarmente alla persona offesa dal reato, di rendere dichiarazioni accusatorie con il maggior grado di accuratezza connettendo la memoria in questione alle informazioni già presenti nella rete neuronale del soggetto offeso, altrimenti non disponibili.

La rielaborazione del ricordo tramite EMDR contribuisce, in altri termini, ad integrare l’immagine con le informazioni già presenti negli altri circuiti neurali ponendo le basi per un racconto maggiormente affidabile e ricco di dettagli correlati, altrimenti eclissati dall’abbaglio dell’esperienza traumatica e scervo dal soverchiante carico emotivo che ne consegue.

Invero l’utilizzo della tecnica in argomento, come si vedrà, allo stato è rimasto ancorato per di più alla fase procedimentale, quale *incipit* della notizia di reato che tramite il “rivissuto implementato” ha consentito, in alcuni casi la denuncia del fatto di reato ed in altri, la corroborazione di quanto da altri portato all’attenzione dell’Autorità giudiziaria<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> FERNANDEZ - GIOVANNONZI, *EMDR ed elaborazione adattiva dell’informazione. La psicoterapia come stimolazione dei processi psicologici autoriparativi*, in *Riv. Psych.*, 2012, Vol. 47, 1, 6. «I movimenti oculari, elemento con cui spesso si identifica questo strumento terapeutico, sono soltanto un aspetto di una procedura ben più articolata e complessa, che ha come obiettivo l’elaborazione del ricordo traumatico. Essi - come altre forme di stimolazione bilaterale - vengono quindi utilizzati come “facilitatori dell’elaborazione”».

<sup>22</sup> Per esempio Cass., Sez. III, 16 marzo 2020, n. 10068, non massimata, nell’ambito della quale, in un caso ove si procedeva per il reato di violenza sessuale presuntamente commesso in danno di una minore da parte di suo padre, la Corte rilevava che «L’accusa [...] è emersa durante le sei sedute psicoanalitiche effettuate da G.R. alla minore. Le plurime sedute della psicologa estrassero dalla minore, con metodologie ampiamente discutibili, il ricordo (molto probabilmente falso) di situazioni che sono state progressivamente razionalizzate come integranti molestie sessuali» La Corte, riferendosi poi alla psicologa che aveva utilizzato la tecnica EMDR sulla minore, così chiosava: «L’attitudine lavorativa della G. è orientata alla scoperta dell’abuso sessuale con approccio sostanzialmente contrario alle linee guida della Carta di



Smodato utilizzo ne è stato fatto in tutte quelle delicate situazioni familiari il cui epilogo vede il Tribunale chiamato a decidere in merito alla possibilità di revocare la responsabilità genitoriale nelle vicende di presunti abusi subiti da minori; abusi che di frequente sono rilevati dall'esperto incaricato proprio mediante l'utilizzo di tale tecnica.

Sia detto chiaramente, l'EMDR nasce come efficace risposta terapeutica al così detto disturbo PTSD (*post traumatic stress disorder*) e solo in seguito, diventerà "pietra dello scandalo" in una delle vicende giudiziarie più eclatanti degli ultimi anni, ben allontanandosi dallo scopo per il quale era stata brevettata<sup>23</sup>.

La comunità degli scienziati in base ai dati di ricerca finora raccolti ne incentiva l'applicazione ai fini di ridurre sintomi di ansia o simili, legati al disturbo post traumatico da stress, soprattutto in ragione della rapidità con cui la EMDR permette di alleviare il disturbo<sup>24</sup>.

Ad ogni modo, come con qualsiasi altra prova scientifica "innovativa" per assondata prassi giurisprudenziale, nell'approcciarsi ad un eventuale 'utilizzo' psicoforense di tale tecnica, occorrerebbe innanzitutto interrogarsi se siano soddisfatti i noti principi emergenti dalle sentenze "Daubert"<sup>25</sup> e "Cozzini"<sup>26</sup> al fine di saggiarne la sufficiente qualità quale soglia di ingresso nei mezzi probatori che possono essere messi a disposizione del giudice per la decisione.

Requisiti che per completezza espositiva si ripercorrono qui brevemente:

1) verificabilità del metodo. In questo senso una teoria è scientifica se può essere controllata mediante esperimenti a riprova;

---

Noto, approccio che facilmente ingenera falsi ricordi». Cass., Sez. III, 9 settembre 2021, n. 33422, non massimata, ove in un noto caso di violenza sessuale di gruppo perpetrato ai danni di una ragazza all'interno di un centro sociale, la Corte rilevava che «alcuna motivazione sarebbe stata inoltre fornita dai giudici di appello [...] in ordine al contrasto tra le dichiarazioni della vittima, la quale ha riferito di aver evocato talune circostanze attraverso la tecnica EMDR, e la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale circa questa tecnica terapeutica».

<sup>23</sup> Il riferimento è al noto caso di cronaca giudiziaria conosciuto come caso "Bibbiano", dal nome del paese nella quale è avvenuto.

<sup>24</sup> MAZZONI - CURCI, *A proposito di Bibbiano e casi simili ovvero alcune riflessioni critiche all'indomani del clamore mediatico*, in *Giust. ins.*, 22 gennaio 2020.

<sup>25</sup> Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786 (1993), trad. in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 278.

<sup>26</sup> Cass., Sez. IV, 17 settembre 2010, Cozzini, Rv. 248943.

2) falsificabilità. La teoria è scientifica, se quando sottoposta a tentativi di smentita, questi ultimi restituiscono esito negativo, viene confermata nella sua affidabilità;

3) sottoposizione al controllo della comunità scientifica. Il metodo deve essere stato divulgato mediante riviste specializzate in modo da essere sottoposto alla revisione paritaria (o *peer review*);

4) conoscenza del tasso di errore. Il giudice deve essere a conoscenza, per ogni metodo proposto, della percentuale di errore, accertato o potenziale, che quel metodo comporta;

5) generale accettazione. Il giudice deve valutare se il metodo in esame gode di una generale accettazione nella comunità degli esperti. Anche se, come sottolinea autorevole dottrina, quest'ultimo è un criterio meramente ausiliario e dispensabile, poiché la scienza maggioritaria è sempre superabile da un metodo più recente<sup>27</sup>.

In assenza di riscontri giurisprudenziali in merito, dall'analisi della letteratura in materia, la tecnica in questione dovrebbe in linea di massima permettere di poter restituire esito positivo in merito a ciascuno dei requisiti appena menzionati.

Purtuttavia si deve rilevare che, in ambito internazionale vi sono alcune isolate pronunce orientate in senso contrario, non certo per la bontà clinica della tecnica in sé, che già da qualche anno ottiene buoni risultati sulle patologie più disparate<sup>28</sup>, ma per l'utilizzo, talvolta distorto, che se ne vorrebbe fare all'interno del processo.

In un caso analizzato dalla Suprema Corte del Wyoming<sup>29</sup> per esempio, l'autore di un sinistro stradale con esito mortale per il passeggero, aveva richiesto alla Corte territoriale di poter essere sottoposto, nella fase istruttoria del processo a suo carico, alla tecnica EMDR, in modo tale da poter ricostruire quei frammenti di memoria cancellati dal forte shock subito e ciò anche in ragione di poter meglio edificare la propria difesa in giudizio. La Corte per tutta risposta

---

<sup>27</sup> TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1343, il quale sottolinea che «in base alle predette regole, il giudice diventa il guardiano (*gatekeeper*) del metodo: egli deve vagliarne la effettiva scientificità».

<sup>28</sup> La tecnica, è stato detto, è nata per allievare i sintomi da PTSD, ma è poi stata utilizzata con ottimi risultati sulle patologie più disparate. Si veda per esempio, lo studio effettuato su 80 pazienti che mostravano marcati istinti suicidi, reperibile al seguente link: <https://www.researchprotocols.org/2021/11/e30711>.

<sup>29</sup> *Stalcup v. The state of Wyoming*, 27 september 2013, S-12-032.

negava tale possibilità in quanto giudicava tale espediente processuale non conforme ai richiamati principi Daubert. Il ricorrente adiva pertanto la Suprema Corte, denunciando la violazione del diritto costituzionale in quanto il tribunale distrettuale avrebbe abusato della propria discrezionalità quando aveva deciso di proibire la testimonianza mediante EMDR, perché inammissibile ai sensi della nota pronuncia *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*. La Suprema Corte, sul punto, approvava l'operato della Corte distrettuale non ravvisando alcuna violazione dei diritti dell'imputato<sup>30</sup>.

3. “*Angeli e demoni*”. Così era denominata l'indagine istruita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia che ha portato alla condanna in primo grado di uno psicoterapeuta che, a detta dell'accusa, tramite l'utilizzo della tecnica EMDR avrebbe indotto artificiosamente alcuni minori ad accusare i propri genitori di abusi gravissimi commessi nei loro confronti. La bufera mediatica puntualmente creava lo scandalo noto ai più con l'appellativo di “caso Bibbiano”.

Al di là degli approdi motivazionali del giudice di prime cure - si tratta peraltro di sentenza allo stato non ancora definitiva - quello che qui preme evidenziare sono alcuni risvolti fattuali della vicenda. I fatti oggetto di quel giudizio prestano il fianco infatti allo sviluppo di una analisi critica dell'utilizzo di tecniche di indagine psico-forensi, ancor più se utilizzate nei confronti di soggetti di minore età, ai fini del raggiungimento della utopistica coincidenza tra la verità storica e quella processuale.

Il primo profilo di critica deve incentrarsi necessariamente sulla compatibilità di una tecnica di tal guisa con l'art. 188 c.p.p., che come noto vieta di utilizzare, anche con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare

---

<sup>30</sup> §18 «the district court ruled she would not be permitted to testify concerning EMDR therapy. Ms. Stalcup contends the district court's ruling violated her constitutional right to present a defense. She further claims the district court abused its discretion when it prohibited the EMDR testimony on the ground that it was inadmissible under *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786, 125 L. Ed. 2d 469 (1993) and W.R.E. 702, 401 and 403. We review her claim that her constitutional right was violated *de novo*. *Bruyette v. State*, 2011 WY 99, ¶ 9, 253 P.3d 512, 514 (Wyo. 2011). The issue of whether the evidence was properly excluded, however, is reviewed for abuse of discretion. *Smith v. State*, 2009 WY 2, ¶ 35, 199 P.3d 1052, 1063 (Wyo. 2009). A trial court abuses its discretion when it could not have reasonably concluded as it did»

o di valutare i fatti. Un controllo che deve investire l'oggetto della prova e non essere circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative<sup>31</sup> e che deve risultare ancora più rigoroso quando il soggetto interessato è un minore d'età, considerata la vulnerabilità fisiologica del suo status psichico che, ancor più nei reati a sfondo sessuale, è terreno fertile per quel fenomeno conosciuto come "vittimizzazione secondaria" e cioè a dire il rischio di rivivere, durante la testimonianza, quello stato di paura, ansia, frustrazione e vergogna provato al momento della commissione del reato<sup>32</sup>.

Nel caso dell'EMDR, a differenza di altre tecniche psico-forensi che seppur incidentalmente lambiscono il solito tema della validazione del dichiarato (si pensi ai menzionati a-IAT, T.A.R.A. ovvero al poligrafo), non pare potersi ravvisare, neanche lontanamente, alcuna violazione quantomeno della libertà di autodeterminazione del soggetto che vi si sottopone. Questi, infatti, potrà decidere di mentire senza inibizione di sorta da parte dell'esperto somministrante. Discorso più complesso è quello che riguarda invece la benché minima possibilità che una tecnica di tal guisa alteri i ricordi o la valutazione che una presunta vittima potrebbe fare dei fatti. Anche in merito a questo secondo profilo di critica è possibile rispondere negativamente e ciò in quanto nella corretta conduzione della tecnica non vi è, in nessuno degli step componenti il protocollo operativo, alcun suggerimento di sorta da parte dello psicoterapeuta a partire dal quale l'offeso possa, eventualmente sotto suggestione, costruire un falso ricordo dell'evento subito né tantomeno inventare dal nulla un trauma nella realtà mai occorso<sup>33</sup>.

Nella prassi avviene che, in una prima fase il paziente viene invitato a rievocare liberamente il ricordo, a concentrarsi nell'immagine peggiore di esso, a comunicare le emozioni che prova e le credenze negative che ha su di sé risultanti dall'esperienza traumatica ed in un secondo momento, consistente nella stimolazione bilaterale, a seguito della quale viene invitato dal terapeuta ad esprimere

<sup>31</sup> In tal senso Cass., Sez. I, 30 gennaio 2014, n. 4429, in *Cass. Pen.*, 2014, 3844.

<sup>32</sup> ROMEO, *Abusi sessuali su minori e dinamiche di acquisizione probatoria*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1152.

<sup>33</sup> Peraltro, come sottolineano MAZZONI – CURCI, *A proposito di Bibbiano e casi simili ovvero alcune riflessioni critiche all'indomani del clamore mediatico*, cit., i criteri del *Diagnostic and Statistical Manual* nella sua forma corrente (DSM-5) prevedono che, senza la presenza chiara e dichiarata di un ricordo dell'avvenimento traumatico, non si possa neppure fare una diagnosi di PTSD.

le proprie percezioni. In buona sostanza l'intervento del terapeuta si limita alla formulazione di una unica domanda (il cui tenore solitamente è di questo tipo: "che cosa nota ora?") mediante la quale il paziente viene appunto invitato a descrivere le proprie sopravvenute percezioni alla luce della prima fase del trattamento terapeutico ricevuto<sup>34</sup>.

Dunque, anche nel risvolto più propriamente clinico, la natura terapeutica della tecnica non si basa principalmente e di per sé sull'intervento esperto del terapeuta, né tantomeno sulle sue libere interpretazioni, bensì sull'innato sistema di rielaborazione delle informazioni (A.I.P. - *Adaptive Information Processing*) del paziente, reso nuovamente efficace dalla stimolazione bilaterale.

Questo tema è stato il fulcro dell'indagine in argomento e che ha poi portato alla condanna in primo grado per lesioni gravissime dello specialista, come detto, accusato di aver ingenerato falsi ricordi nella psiche dei minori denunciati, i quali sarebbero stati condizionati nel ritenere di aver subito gravi delitti da parte dei propri congiunti.

Nel caso di specie, la qualità di minore dei soggetti denunciati gli abusi, implica alcune doverose precisazioni che prescindano da una analisi prettamente giuridica e che vadano invece ad intraprendere un approccio interdisciplinare che coinvolga la psicologia, la sociologia e la neuroscienza, così da poter trattare nel modo corretto una tematica a dir poco delicata.

Innanzitutto si deve affermare con fermezza che in questa materia non esistono indicatori inequivocabili di matrice psico-somatica della violenza sessuale e come ancora i più frequenti errori sul campo derivino sempre dalla mancata conoscenza dei principi basilari della sessualità infantile, da cui puntualmente genera l'erroneo convincimento che il bambino «sia un essere desessualizzato e angelicato, che non può da solo aver acquisito certe conoscenze», in questo settore l'attività di decodificazione dei segnali fisici, cognitivi, comportamentali ed emotivi eventualmente manifestati dal minore vittima di abusi, è di estrema difficoltà<sup>35</sup>. Diversamente opinando, laddove si arrivasse ad escludere la

---

<sup>34</sup> Sull'argomento ampiamente SHAPIRO, *EMDR. Il manuale. Principi fondamentali, protocolli e procedure*, Milano, 2019, ma anche FERNANDEZ - GIOVANNONZI, *EMDR ed elaborazione adattiva dell'informazione. La psicoterapia come stimolazione dei processi psicologici autoriparativi*, in *Riv. Psych.*, cit., 6 ss, ove vengono ripercorse schematicamente le otto fasi componenti il protocollo.

<sup>35</sup> Queste considerazioni e quelle precedenti relative al doveroso approccio multidisciplinare, sono di ROMEO, *Abusi sessuali su minori e dinamiche di acquisizione probatoria*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1156,

sussistenza di qualsiasi tipo di abuso sessuale in danno del minore, si potrebbe essere portati a ritenere che le argomentazioni di tipo sessuale intraprese e denunciate da quest'ultimo siano il necessario risultato della suggestione perpetrata dallo psicoterapeuta durante il trattamento terapeutico<sup>36</sup>.

In seconda battuta la giurisprudenza maggioritaria ritiene necessario che l'intervento sul minore messo in atto dallo psicologo forense si uniformi alle linee guida delineate dalla c.d. Carta di Noto<sup>37</sup>, ovvero quel documento che contiene le indicazioni sulle cautele alle quali l'esperto deve attenersi nell'espletamento dell'attività psico-forense. Proprio su quest'ultimo aspetto la (seppur sparuta)

---

mentre il virgolettato è di NEUBURGER - GULOTTA, *La carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico*, Milano, 2004, 110.

<sup>36</sup> Sul punto non è da sottovalutare la teoria giurisprudenziale del c.d. "contagio dichiarativo". Si veda Cass., Sez. 6 ottobre 2011, n. 12283, in *Foro it.* 2013, 4, II, 224, la cui massima è significativa al riguardo: «Nelle ipotesi in cui la persona offesa dei reati sessuali sia di età minore, e soprattutto nelle ipotesi di abusi collettivi, deve essere tenuta in considerazione la possibilità di un contagio dichiarativo, che si configura a seguito dello scambio di informazioni e notizie da parte dei dichiaranti, che conduce a modificare il convincimento di quanto accaduto e, addirittura, può condurre alla formazione di un convincimento che non corrisponde al reale accadimento dei fatti; tale meccanismo può venire azionato, in perfetta buona fede, anche dagli stessi genitori dei bambini, i quali, pur agendo al solo meritorio fine di tutelare i propri figli dal pericolo di reati gravi che possono pregiudicare la loro esistenza, inconsapevolmente trasmettono informazioni, formulano domande suggestive per la preoccupazione ed ansia di scoprire una temuta verità ed in tal modo, involontariamente, condizionano i bimbi, che tendono a compiacersi con le loro risposte, che potrebbero rivelarsi pertanto non genuine». Tale teoria deriva quindi dall'assunto secondo il quale ogni ripetizione del ricordo genera di per sé degli errori. Questa distorsione del fatto diventa poi base di partenza della narrazione successiva, nell'ambito della quale il teste ingloberà involontariamente tutti gli errori commessi nella narrazione precedente, creando così una distorsione sempre maggiore e così via. Nella teoria del contagio dichiarativo tutto ciò avviene per osmosi tra le narrazioni di due testimoni diversi.

<sup>37</sup> Si tratta di un documento che contiene le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su "*Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità*" tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996. ROMEO, *Abusi sessuali su minori e dinamiche di acquisizione probatoria*, cit., 1156 ricorda che all'interno della Carta grande rilievo assumono gli artt. 8 e 9, nei quali, si ribadisce «per un primo verso, la perentoria impossibilità di considerare di per sé come indicatori specifici di un abuso sessuale gli eventuali sintomi di disagio manifestati dal minore, rimarcando come gli stessi ben potrebbero derivare da altre cause, quale ad esempio, molto spesso, uno stato di conflittualità familiare. Per altro verso, l'art. 9 pone un preciso obbligo in capo all'esperto incaricato di verificare la compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale, consistente nel rappresentare all'autorità giudiziaria che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Conseguendone per l'esperto stesso, pur a fronte di una espressa richiesta, il dovere di astenersi dall'esprimere sul punto pareri o conclusioni». Per il focus giurisprudenziale del caso si rimanda al *par. 5*, segnatamente alle note 56,58,59.

giurisprudenza sembra propendere per la mancata rispondenza della tecnica EMDR a tali linee guida<sup>38</sup>.

In realtà, comparando la tecnica in parola con le linee guida contenute nella Carta di Noto, si rischia di confondere due piani che a questo punto della trattazione devono ancora rimanere distinti: da una parte l'utilizzo clinico dell'EMDR e dall'altra, il suo utilizzo processuale.

Le disposizioni contenute nella Carta, sulla base di quanto dispone il comma 5-*bis* dell'art. 398 c.p.p., si occupano di stabilire infatti come si deve comportare il consulente o il perito che si accinge a valutare la psiche di un minore durante la fase istruttoria<sup>39</sup>.

La mancata rispondenza a tali previsioni non comporta che si possa tacciare *tout court* l'EMDR di essere un "metodo discutibile" quantomeno, sicuramente, non nella sua accezione clinica e, d'altra parte, non si deve omettere di rilevare che, anche nell'ipotesi in cui si accerti tale discrasia, non ne discende automaticamente l'inammissibilità processuale della stessa tecnica.

4. *Utilizzi endoprocessuali dell'EMDR.* Dopo aver tracciato i lineamenti fondamentali della tecnica psico-clinica in esame, è doveroso, per quanto possibile vista la scarsa ricerca orientata in tal direzione, analizzarne gli eventuali risvolti applicativi all'interno del processo penale, in vista di ulteriori approfondimenti critici.

Preliminarmente si deve dimettere subito come ipotizzare che una tecnica neuroscientifica possa far tornare a galla ricordi e quindi indirettamente possa validare in modo assoluto la deposizione di una parte processuale rispetto a quella di un'altra, è molto pericoloso ed è un argomento che deve essere affrontato con cautela. *Rebus sic stantibus*, il giudice potrebbe essere indotto a dare una valenza superiore alle propalazioni così ottenute andando a

---

<sup>38</sup> Cass., Sez. III, 16 marzo 2020, n. 10068, cit.

<sup>39</sup> Ricorda ancora ROMEO, *Abusi sessuali su minori e dinamiche di acquisizione probatoria*, cit., 1157, che l'art. 6 per esempio «invita in particolare l'esperto: a) a garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore; b) a informare il minore dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; c) a consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) a evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale».

ridimensionare per contro la forza della *cross examination* esperita su eventuali altri apporti dichiarativi. Contraddittorio “semplice” che esce già di per sé fortemente svantaggiato nel confronto con qualsivoglia prova scientifica proprio per la presunta neutralità di questa ultima. L’insidia maggiore deriva infatti proprio dalla elevata attendibilità che la prova scientifica offre, trasparendo una parvenza di assoluta obiettività dalla quale viene falsamente rassicurato il giudice<sup>40</sup>.

Si è visto che in realtà l’utilizzo dell’EMDR allo scopo di facilitare il recupero dei ricordi è da dosare con cautela e può rivelarsi pericoloso almeno quanto quello di altre forme di recupero mnestico artificiale come, per esempio, i menzionati test a-I.A.T., T.A.R.A., l’ipnosi ecc. e non è certamente l’obbiettivo principale che si prefiggeva la tecnica in argomento allorquando è stata ideata e perfezionata per il trattamento dei disturbi psichici più vari. Trattando questa materia non si può omettere di considerare che i ricordi non sono oggetti ordinatamente stipati nei cassette della mente, ma materia informe e labile destinata a cambiare nel tempo anche in base a quello che accade successivamente al trauma subito.

Non si può però ignorare che, sulla scorta del funzionamento in precedenza delineato, il processo penale potrebbe giovare di quella quantità di dettagli connessi all’evento dannoso che questa tecnica potrebbe consegnare al compendio probatorio ai fini della ricostruzione della criminodinamica nonché della migliore gestione emozionale di cui beneficerà chi è stato trattato con questa metodologia psico-clinica<sup>41</sup>, poiché, come detto, il soggetto all’esito del trattamento

---

<sup>40</sup> In tal senso FERRUA, *Neuroscienze e processo penale*, cit., 260.

<sup>41</sup> Tra i vari campi di ricerca rinvenibili al link <https://emdr.it/index.php/ricerca/>, se ne distingue uno finalizzato all’applicazione dell’EMDR su minori che hanno subito gravi traumi al fine di migliorarne la gestione emozionale. I bambini che hanno subito maltrattamenti e che sono stati vittime di eventi altamente traumatici mostrano infatti delle difficoltà nel riconoscimento e nel processamento delle emozioni. In particolare essi hanno la tendenza a percepire i volti arrabbiati come più salienti rispetto alle altre emozioni. Uno studio di Trentini, Speranza, Nicolais, Sibilia, Verardo, Inguscio, Ammaniti, ha indagato l’efficacia della terapia EMDR per quanto riguarda il riconoscimento ed elaborazione delle emozioni facciali. Il campione, costituito da 9 bambini in età scolare con sintomi di PTSD legati ad esperienze traumatiche precoci, è stato sottoposto a ERP (Exposure and Response Prevention) prima dell’inizio della terapia EMDR e successivamente ad un mese dalla fine del ciclo di sedute. Gli ERP vengono registrati mentre i bambini guardano in modo passivo volti adulti arrabbiati, impauriti, felici e neutri, selezionati dal Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF).



sarà in grado di “desensibilizzare” e cioè, di non provare più alcun disagio ripensando al ricordo traumatico<sup>12</sup>.

Questi benefici si ripercuoteranno in seconda battuta sulle deposizioni che il soggetto, una volta entrato nel circuito processuale, sarà chiamato a rendere e sulla loro parvenza di credibilità sotto il profilo intellettuale e cognitivo, agevolando così, nei casi in cui la persona offesa è minorenne, l’operato dello psicologo forense esperto dell’età evolutiva, di norma incaricato di procedere all’espletamento di una perizia psicologica sul minore, ex art. 196, comma 2, c.p.p., al fine di verificarne l’idoneità a testimoniare.

Passando ad analizzare i “tempi” della tecnica EMDR si rinvengono poi una serie di altri possibili vantaggi. Prima di tutto, occorre rilevare che per le peculiarità della tecnica in questione in precedenza delineate, a differenza delle prassi applicative attualmente in uso – che nelle casistiche in argomento prevedono la rituale effettuazione dell’incidente probatorio anche al fine di preservare la fragilità della prova – con l’utilizzo dell’EMDR potrebbe venire meno la necessità di dover operare immediatamente l’esperimento probatorio sul vulnerabile. Ovvero, pur fatto salvo l’utilizzo dell’incidente probatorio e quindi senza la presunzione di voler scardinare le prassi processuali in vigore, con la possibilità di poter utilizzare tale tecnica si originerebbe quantomeno un *quid pluris* dettato dalla prospettiva di poter contare su di un risultato probatorio futuro ancor più efficiente, una volta che il trattamento disveli i propri effetti sul soggetto vulnerabile. La tecnica, infatti, può essere utilizzata con ottimi risultati anche dopo un medio-lungo periodo di tempo dall’evento traumatico, in quanto dotata di una metodologia capace di andare ad agire sulle varie fasi emotive che si manifestano nel soggetto a seguito del trauma subito e che tiene conto del fatto che le reazioni relative ad eventi traumatici cambiano nel tempo. In secondo luogo, in ottica di impatto in termini di economia processuale, va considerato che l’EMDR, nelle casistiche di eventi traumatici meno gravi, può portare risultati soddisfacenti anche mediante tre sole sedute (la cui durata media oscilla intorno ai 60 minuti) e solo nei casi più gravi necessita di un maggior numero di trattamenti, che in media non raggiungono in ogni caso le dieci

---

<sup>12</sup> FERNANDEZ - GIOVANNONZI, *EMDR ed elaborazione adattiva dell’informazione. La psicoterapia come stimolazione dei processi psicologici autoriparativi*, cit., 6.

sedute<sup>43</sup>. La dottrina del settore, sul punto, è concorde nel ritenere che a seguito di una sola seduta di EMDR il paziente riporta che lo stress emotivo, le reazioni e i sintomi relativi al ricordo dell'esperienza traumatica sono del tutto scomparsi o almeno fortemente diminuiti ed al suo posto acquisisce importanti *insight* cognitivi ed emotivi<sup>44</sup>. In generale più il trauma è singolo e grave e meno sedute saranno necessarie; diversamente se il trauma si è ripetuto negli anni il trattamento deve essere programmato nel tempo e viene di regola suddiviso attraverso singoli incontri settimanali. In buona sostanza se, per ipotesi, al punito venisse concesso dal giudice il termine di 60 giorni (8 settimane) per l'espletamento del proprio incarico, non vi sarebbe alcuna difficoltà per lo stesso di effettuare il numero di sedute necessarie anche per trattare un caso di modesta gravità. Sedute che peraltro si prestano a poter essere assistite dai vari consulenti di parte senza nessun tipo di interferenza sul risultato oltre che, ovviamente, a poter essere videoregistrate.

A questo punto resta da analizzare quale valenza potrebbe avere il risultato probatorio ottenuto mediante l'utilizzo di tale tecnica. In altri termini, resterebbe da capire quale tipo di validazione il giudice potrebbe riconoscere alle provalazioni implementate rispetto alle altre prove dichiarative a sua disposizione, una volta che si sia ritirato nella camera di consiglio per valutare le risultanze dell'istruttoria.

È stato detto che il somministrato potrebbe infatti senza alcuna remora mentire all'esperto non avendo vincoli di sorta in termini di autodeterminazione ed andando a falsare il risultato così ottenuto; ebbene questa circostanza potrebbe verificarsi del resto nel caso di utilizzo di ognuna delle altre tipologie di tecniche

---

<sup>43</sup> Al riguardo si veda al link <https://emdr.it/index.php/ricerca>, il Protocollo di Studio "Cesare e Pompeo" per la rilevazione di parametri neurofisiologici e psicofisiologici durante la rievocazione di memorie autobiografiche prima e dopo l'EMDR, il quale per raggiungere i propri scopi di ricerca, prevede l'effettuazione di misure neuropsicofisiologiche nel corso di 3 trattamenti EMDR condotti da terapeuti esperti. Gli scopi specifici dello studio riguardano la misurazione delle variazioni EEG *coherence* tra ippocampo e corteccia e tra aree differenti della corteccia (connettività inter- e intra emisferica) durante compiti di rievocazione di memorie autobiografiche e il confronto dell'attività autonoma nelle diverse condizioni sperimentali e la misurazione dell'effetto del EMDR sulle variabili in studio (EEG *coherence*, attività autonoma). Per ciascun paziente vengono poi registrate dalle 3 alle 5 sedute di EMDR con l'obiettivo del raggiungimento del SUD (si tratta di una scala i cui valori indicano il livello di disturbo) pari a zero.

<sup>44</sup> FERNANDEZ - GIOVANNOZZI, *EMDR ed elaborazione adattiva dell'informazione. La psicoterapia come stimolazione dei processi psicologici autoriparativi*, cit., 7.

neuroscientifiche finalizzate alla validazione della prova testimoniale e normativamente consentite<sup>45</sup>. Tale impasse, potrà essere superata solamente dal lavoro del giudice, che a seguito delle proprie valutazioni e mediante i relativi snodi motivazionali, spiegherà perché ritiene attendibile quella fonte di prova oppure no.

Un'analisi a parte merita, invece, l'ipotesi in cui sia l'imputato a richiedere di essere sottoposto al trattamento in questione, come è accaduto per esempio nell'analizzata vicenda *Stalcup v. State of Wyoming*<sup>46</sup>. In questi casi, la volontà libera ed esente da vizi dell'imputato permette di escludere qualsiasi problema di natura compromissiva della libera scelta dello stesso di sottoporsi o meno ad un trattamento che possa indurre ad ammettere l'addebito mosso a suo carico.

Al riguardo, il divieto di perizia criminologica sull'imputato sancita dall'art. 220, co. 2, c.p.p.<sup>47</sup> potrebbe far a prima vista propendere per il diniego della richiesta di perizia avente ad oggetto il trattamento EMDR sul prevenuto. In realtà, sul punto, si deve evidenziare che nel caso in esame, non si tratta di indagare «qualità psichiche dell'imputato riguardanti la sua personalità ovvero particolari decisioni o inclinazioni (ad es., riguardo alla commissione di reati)», quanto

---

<sup>45</sup> Si pensi al soggetto che, pur mentendo, riesca a rispondere celermente al test a-IAT. Nel caso di specie ALGERI, *Neuroscienze e testimonianza della persona offesa*, cit., 913 sottolinea che «la procedura del test di associazione implicita risulta falsificabile con un minimo di addestramento dei soggetti. Va precisato che i medesimi ricercatori che hanno sviluppato il metodo a-IAT hanno elaborato determinate strategie per scoprire chi tenta di forzare i risultati del test. Residua, tuttavia, un ulteriore margine di incertezza. Nell'evenienza in cui il soggetto conservi nella sua memoria un falso ricordo i tempi di reazione possono essere veloci come per un ricordo autentico. Infatti, quando la traccia di memoria autobiografica si è impiantata per un determinato lasso di tempo, può essere richiamata senza sforzo, e quindi velocemente, anche se non corrisponde a ciò che è accaduto nella realtà. Il soggetto rievoca il ricordo di quello che crede di avere vissuto e che è diventato ormai parte della sua esperienza, cioè della sua memoria autobiografica».

<sup>46</sup> *Stalcup v. The state of Wyoming*, 27 september 2013, S-12-032, cit..

<sup>47</sup> Il quale dispone che «non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Sul punto è appena il caso di segnalare che già la pronuncia Corte. Cost., 24 giugno 1970, n. 124, invitava il legislatore ad aggiornare tale norma (si trattava per precisione dell'art. 314 c.p.p. dell'allora vigente codice) evidenziando quanto «la diffidenza verso la perizia psicologica sia discutibile di fronte allo sviluppo degli studi moderni sulla psiche».

piuttosto quello di far emergere una serie di dettagli correlati al ricordo relativo al fatto di cui all'imputazione<sup>48</sup>.

Il divieto, quindi, non sarebbe sicuramente operativo nel caso di consulenza tecnica richiesta dalla stessa difesa in quanto espressione dell'ampio diritto di difendersi provando<sup>49</sup>. Al contrario, ove la richiesta dovesse pervenire da parte della Pubblica Accusa, il divieto tornerebbe ad operare quale repellente per le possibili indebite intrusioni nella mente dell'imputato ed a garanzia del principio espresso dal brocardo *nemo tenetur se detegere*.

D'altra parte, nella prospettiva di una concezione del processo di vecchio corso che considera l'imputato come un colpevole già individuato in fase di indagine dal Pubblico ministero ed in attesa di condanna<sup>50</sup>, il rischio connesso alla decisione di espletare una perizia di tal guisa potrebbe essere quello che vede il prevenuto utilizzare maliziosamente tale opportunità probatoria per corroborare la propria ricostruzione dei fatti e per rimodellarla a proprio piacimento e tornaconto. Tale visione, schiava delle più becere logiche inquisitorie che da sempre hanno accompagnato il processo penale<sup>51</sup>, ben potrà essere superata dal lavoro fondamentale del giudicante quale giudice della prova oltre che del fatto.

Quindi, sia nel caso in cui la richiesta probatoria provenga dalla persona offesa sia che provenga dall'imputato, sarà compito essenziale del giudice assumersi la responsabilità di fornire un peso eventualmente maggiore al dichiarato così ottenuto, motivando puntualmente nella sentenza le ragioni delle valutazioni svolte ed evidenziando i criteri all'uopo adottati.

---

<sup>48</sup> Calzano qui, le conclusioni alle quali perveniva <sup>48</sup> CORDA, *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, cit., 37, in merito alla tecnica A.I.A.T., il quale, riferendosi a coloro i quali sostengono che il consenso dell'imputato non sarebbe in grado di superare un divieto posto a salvaguardia del passato e della psiche dell'imputato, parla di "paternalismo processuale" e cioè a dire un atteggiamento «volto a tutelare preventivamente l'imputato da eventuali scelte infelici, rischiose e, in ultima analisi, controproducenti da parte del proprio difensore».

<sup>49</sup> GIANNINI, *Il dibattito sulla ammissibilità della perizia e della consulenza criminologica nel processo penale*, in *Rass. penit. crimin.*, 2003, 87 ss..

<sup>50</sup> Così era per MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed. agg. da G. Conso - G. D. Pisapia, I, a cura di G. D. Pisapia, Torino, 1967, 224.

<sup>51</sup> Per dirla alla NOBILI, *L'accusatorio sulle labbra, l'inquisitorio nel cuore*, in *Crit. dir.* 1992, IV-V, 11 ss, accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore.

Impianto motivazionale che, vista la peculiarità dell'elemento (e del mezzo) probatorio utilizzato per la decisione, dovrà essere ancor più solido ed efficace rispetto a quello che di regola dovrebbe essere intessuto nei casi in cui il giudice decida di ritenere credibile la ricostruzione dei fatti di una parte rispetto a quella di un'altra. Soprattutto quando, come spesso accade nei reati di natura endofamiliare ovvero a sfondo sessuale, la tesi della persona offesa si contrappone a quella dell'imputato senza la possibilità di poter fruire di elementi probatori esterni a conforto.

In definitiva, di fronte al rischio concreto che «la crescente complessità dei linguaggi scientifici faccia piombare il giudice in una condizione di sostanziale subaltermità»<sup>52</sup> il punto cardine ed imprescindibile deve rimanere quello secondo cui, i periti ed i consulenti tecnici eventualmente incaricati dell'effettuazione della perizia in argomento, non devono essere chiamati per nessun motivo a svolgere l'accertamento dei fatti per i quali si procede; l'accertamento deve restare appannaggio esclusivo del giudice «pena il rischio che la sentenza si riduca alla mera recezione di scelte altrove deliberate»<sup>53</sup>.

In conclusione, allo stato attuale, considerata l'ancora elevato numero di elementi non scientificamente verificabili e la mancanza di una prassi delineata ed assodata in materia, è in ogni caso difficile poter profilare un possibile utilizzo processuale di questa tecnica neuroscientifica senza scontrarsi con la complicata realtà delle aule di giustizia italiane. In assenza di una scansione efficiente delle possibili fasi di utilizzo, che prospetti un realizzabile concatenamento di tale metodologia con i vari snodi processuali, anche alla luce di un'analisi costi/benefici, che vada oltre quella che si è tentato di delineare nelle pagine che precedono, tale tecnica che — si ribadisce è stata messa appunto con tutt'altre finalità — rischia di andare ad oberare ulteriormente le già ben sovraccariche

<sup>52</sup>CORDA, *Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale*, in *Criminalia*, 2012, 517.

<sup>53</sup>FERRUA, *Neuroscienze e processo penale*, cit., 260. Al riguardo FLICK, *Conclusioni*, in *Diritto penale e neuroetica*, a cura di Di Giovine, Padova, 2013, 381, sottolinea che «non bisogna rifiutare l'uso delle neuroscienze nel processo penale. [...] si deve prestare attenzione a non negare del tutto il ruolo e la responsabilità del giudice, rifugiandosi nella decisione delle regole. Laddove, infatti, si tenti una diminuzione del lato emozionale e soggettivo del giudice, si rischia di ricadere nella fede verso l'irreale mito della certezza o dell'astrattezza dei valori e delle regole, dell'illuministica illusione del normativismo come garanzia».

lande dell'istruttoria, invece di rivelare le sua potenzialità quale freccia in più nell'arco probatorio.

5. *Conseguenze processuali di un utilizzo improprio dei saperi neuroscientifici.*

Si è sostenuto che il giudice che si approccia alla prova scientifica nuova<sup>54</sup>, come quella neuroscientifica, deve assumere il ruolo di “gatekeeper”. Una sorta di guardiano che, armato dei principi “Daubert” “Cozzini”, interviene per selezionare la scienza “buona” da quella “cattiva”. Tanto deve fare sia in via preliminare, quando decide di ammettere la prova in questione, sia nel corso del suo espletamento al pari di un vero e proprio «custode del metodo scientifico»<sup>55</sup>.

È doveroso ora esaminare quali potrebbero essere le ricadute processuali di un utilizzo improprio del sapere neuroscientifico all'interno del processo penale, nell'ipotesi in cui l'accertamento effettuato superi quel limite «oltre il quale non è possibile andare nel tentativo di raggiungere la verità storica»<sup>56</sup>.

In altri termini, si deve profilare attraverso quale (eventuale) sanzione, l'ordinamento deve tutelare l'integrità dei soggetti coinvolti nell'accertamento e conseguentemente il corretto svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, a fronte di un utilizzo deforme delle metodologie di indagine di nuova frontiera.

Si pensi, per esempio, al caso in cui venga successivamente accertato un vizio della volontà dell'imputato che ha prestato il consenso al trattamento neuroscientifico. Ovvero, all'ipotesi in cui l'accertamento neuroscientifico riesca ad eludere il controllo preliminare del giudice-guardiano facendo ingresso nel processo e solo in seguito, una volta oltrepassati “i cancelli del dibattimento” e perfezionata l'esperienza probatoria, si riveli come metodo di indagine preordinato ad ottenere, dal soggetto esaminato, dichiarazioni veridiche e complete a prescindere dalla sua coscienza e volontà e quindi idoneo ad influire sulla

<sup>54</sup> Con prova scientifica nuova, si intende quella prova che si avvale di una metodologia probatoria scientifica che non possiede ancora il consenso generalizzato da parte della comunità scientifica. Sul punto ampiamente TONINI, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, cit., 1345.

<sup>55</sup> In questi termini CORDA, *Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale*, cit., 518.

<sup>56</sup> CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Padova, 2007, 9, secondo il quale il processo deve tendere verso quel punto limite tra la verità storica e quella convenzionale, attraverso l'impiego di tutti e soli gli strumenti accertativi di cui dispone.

libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti, violando così l'art. 188 c.p.p.<sup>57</sup>.

È evidente che l'apporto probatorio realizzato in questo modo, è stato originato sul presupposto di una violazione del diritto al silenzio, nonché della riservatezza del pensiero del prevenuto<sup>58</sup> e quindi del suo diritto di non rendere dichiarazioni auto-accusatorie.

Ebbene il risultato probatorio così ottenuto deve essere necessariamente attinto dalla sanzione processuale dell'inutilizzabilità, tanto si desume anche dal fatto che la censura normativa che bandisce ogni metodologia capace di incidere sulla libertà di autodeterminazione o sulla capacità di ricordare e valutare i fatti deve essere letta alla stregua di un divieto probatorio riguardante le modalità assuntive della prova, vale a dire un divieto di acquisizione dalla quale consegue inevitabilmente l'inutilizzabilità di quanto così acquisito<sup>59</sup>.

Invero una parte della dottrina<sup>60</sup> era concorde nel ritenere che la violazione dell'art. 188 c.p.p. non infrangesse un divieto di acquisizione in senso stretto e pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione la sanzione dell'inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. In questa ottica, l'apporto probatorio ottenuto in violazione dell'art. 188 c.p.p. dovrebbe sfociare invece nella categoria dell'inesistenza giuridica, ovvero in quella tipologia di atti caratterizzati da una divergenza macroscopica fra l'atto stesso ed il suo modello in mancanza di una esplicita previsione normativa<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup> ALGERI, *Neuroscienze e testimonianza della persona offesa*, cit., 914, il quale precisa che «ricadono sotto il divieto espresso dall'art. 188 c.p.p. sia le metodologie che comportano una vera e propria coartazione psichica, come nel caso dell'ipnosi o della narcoanalisi, sia gli strumenti invasivi di controllo della veridicità delle dichiarazioni come il poligrafo, che registra i riflessi psichici e biologici indipendenti dalla volontà del soggetto».

<sup>58</sup> SANTOSUOSSO - BOTTALICO, *Neuroscienze e genetica comportamentale nel processo penale italiano. Casi e prospettive*, cit., 73, al riguardo parla di «privacy del pensiero».

<sup>59</sup> Così MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Ubertis - Voena, Milano, 2004, 37; del solito avviso anche UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Milano, 1995, 67, il quale ricorda che «le regole di assunzione probatoria [...] costituiscono la classe delle regole di acquisizione probatoria, per le quali la violazione dei relativi divieti comporta l'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p.».

<sup>60</sup> Tra gli altri SCOMPARI, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, 22 ss..

<sup>61</sup> In questi termini AMODIO, *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa nel procedimento contumaciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, 634.

Tale soluzione interpretativa non appare tuttavia aderente alla casistica in esame, né se si prende in considerazione l'ipotesi di utilizzo di metodologie di indagine espletate in violazione dell'art. 188 c.p.p. né nelle ipotesi in cui venga successivamente accertato un vizio del consenso reso dall'esaminato con tecnica neuroscientifica.

Mentre nel primo caso è l'esplicita previsione normativa dell'art. 188 c.p.p. a rendere inapplicabile la sanzione dell'inesistenza giuridica, rendendo per contro inevitabilmente applicabile la sanzione dell'inutilizzabilità in ragione dell'utilizzo di "metodi vietati"<sup>62</sup>.

Per quanto riguarda la seconda casistica, si deve considerare che l'inesistenza giuridica colpisce l'atto processuale, allorquando, per le modalità in cui è compiuto, risulta impossibile l'attribuzione al soggetto agente del suo comportamento processuale; al contrario, l'attribuzione deve ritenersi possibile quando l'atto è sorretto da un impulso iniziale volontario e ciò a prescindere da eventuali vizi della volontà dell'agente, successivamente estrinsecatisi ed accertati<sup>63</sup>. In definitiva, anche in questa seconda ipotesi, appare maggiormente appropriato ricorrere alla sanzione dell'inutilizzabilità.

Diverse considerazioni devono essere dimesse nel caso in cui l'utilizzo improprio della tecnica neuroscientifica riguardi le modalità attraverso cui quest'ultima viene effettuata sull'esaminato, come avviene, per esempio, quando l'accertamento neuroscientifico non rispetti i protocolli scientifici, nazionali ed internazionali, e le *best practices* in materia.

In queste ipotesi, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione<sup>64</sup>, non ne potrebbe derivare l'inutilizzabilità della prova in questione e ciò in quanto l'art. 191 c.p.p. si riferirebbe alla prova vietata dalla legge e non alla regolarità dell'assunzione di quelle consentite<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> In tal senso MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, cit., 38, con riguardo all'elemento di prova acquisito attraverso metodi vietati.

<sup>63</sup> A tale conclusione giungeva CONSO, *Considerazioni sul processo Egidi dopo l'intervento della Corte Suprema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 567 ss..

<sup>64</sup> Cass., Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7373, Rv. 252134; Cass., Sez. V, 17 luglio 2008, n. 38271, Rv. 242025; Sez. III, 25 giugno 2008, n. 35910, Rv. 241090; Cass., Sez. I, 6 maggio 2008, n. 32851, Rv. 241227; Cass., Sez. II, 5 febbraio 2008, n. 7922, Rv. 239547; Cass., Sez. I, 14 luglio 2005, n. 39996, Rv. 232941; Cass., Sez. II, 8 luglio 2002, n. 35445, Rv. 227360.

<sup>65</sup> Di diverso avviso ALGERI, *Il testimone vulnerabile tra esigenze di protezione "dal" processo e diritto alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 138, il quale evidenzia che «In determinati ambiti, i protocolli



In questa prospettiva, è evidente che la mancata rispondenza della tecnica EMDR agli enunciati della Carta di Noto, nel caso in cui il soggetto esaminato sia minorenne, non potrebbe ritenersi motivo di inutilizzabilità del risultato probatorio ottenuto<sup>66</sup> né tantomeno si potrebbe ipotizzarne la nullità, considerato che il presupposto di questa tipologia di sanzione processuale è notoriamente quello della tassatività normativa<sup>67</sup>.

---

scientifici costituiscono gli unici punti di riferimento per acquisire correttamente i dati e garantire la genuinità [...] L'assunzione delle dichiarazioni in modo difforme rispetto alle indicazioni dei protocolli e delle cd. best practices in materia, costituisce una violazione che riguarda le modalità di formazione della prova».

<sup>66</sup> Sul punto Cass., Sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7373, cit., osserva tuttavia che «l'inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste e, trattandosi di minori, anche delle linee guida dettate dalla Carta di Noto, rende la prova non genuina e poco attendibile».

<sup>67</sup> Così statuisce Cass., Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 41365, in *Foro it.* 2017, 2, II, 129, la cui massima è tranciante al riguardo; «in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele prescritte dalla Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell'esame stesso. Infatti, il contenuto di tale protocollo si limita, come indicato nel preambolo, a suggerimenti volti a garantire meglio l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso. Quindi l'inosservanza delle relative linee-guida non determina automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni del minore e neppure la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità, a meno di non volere introdurre un'ipotesi non prevista di nullità o di inutilizzabilità. Nè può concludersi, con un sillogismo astratto, che alla violazione di tali prescrizioni debba conseguire un giudizio di inattendibilità del minore».